Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Lunedì, 14 marzo 1927 - Anno V** — **Numero 60**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 570.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 marzo 1927, n. 291.

Esecuzione del Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, stipulato fra il Regno d'Italia e quello del Siam.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere allo scambio delle ratifiche degli Atti stipulati in Roma il 9 maggio 1926 fra l'Italia ed il Siam;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per la giustizia, per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 fra l'Italia ed il Siam.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1927 - *Anno V*

Atti del Governo, registro 258, *foglio* 78. — FERRETTI.

Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione tra l'Italia e il Siam.

S. M. il Re d'Italia e S. M. il Re del Siam, nell'intento di consolidare le relazioni di amicizia e di cordialità che felicemente esistono tra i due Paesi ed essendo persuasi che tale scopo si potrà meglio raggiungere col rivedere i trattati ora esistenti tra i due Stati, hanno deciso di fare tale revisione dei trattati basandola su principî di equità e di beneficî reciproci, e a tal uopo hanno nominato a loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. BENITO MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Sua Maestà il Re del Siam:

S. E. il Signor PHYA SARBAKICH PRIJA, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Siam presso S. M. il Re d'Italia;

I quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, si sono accordati sui seguenti articoli:

Art. 1.

Tra il Regno d'Italia ed il Regno del Siam regnerà pace ininterrotta e amicizia perpetua.

Art. 2.

Le Alte Parti Contraenti convengono che, nel caso che una divergenza sorgesse tra di loro, la quale non potesse essere risolta di comune accordo o con ogni mezzo diplomatico, sottometteranno tale divergenza ad uno o più arbitri scelti da loro oppure alla Corte permanente internazionale dell'Aja.

Questa Corte avrà giurisdizione sulla vertenza sia per mutuo consenso delle due Parti, sia, in mancanza di consenso, a semplice richiesta di una delle Parti.

Art. 3.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti Contraenti avranno piena libertà, anche insieme colle loro famiglie, di entrare nel territorio dell'altra Parte, di viaggiarvi, di soggiornarvi o risiedervi, come pure di uscirne.

Saranno loro garantite protezione e sicurezza permanenti, sia nei riguardi delle persone come dei beni, nello stesso modo dei nazionali, sotto condizione tuttavia di conformarsi alle leggi del paese e con riserva dell'osservanza e dell'applicazione delle leggi di polizia riguardanti gli stranieri.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti Contraenti potranno, in qualunque luogo del territorio dell'altra, esercitare, in conformità delle leggi del paese, la loro professione e tutti i mestieri leciti, darsi al commercio o all'industria, esercitare il traffico, tanto all'ingrosso quanto al minuto, di tutti i prodotti e articoli del commercio lecito sia in persona, sia per mezzo di rappresentanti, soli o in società con stranieri o nazionali; essi potranno prendere al loro servizio, per qualsiasi impiego, quelle persone che loro converranno.

Essi potranno, alle condizioni fissate dalla legislazione locale, acquistare in piena proprietà, possedere, occupare, vendere o trasmettere per successione, testamento, donazione e per ogni qualsiasi altro titolo, prendere o cedere in affitto tutti gli immobili, costruiti o non destinati ad abitazione o a qualsiasi uso lecito, commerciale, industriale, agricolo o di qualsiasi altra specie, sotto riserva delle disposizioni stabilite, nell'interesse della sicurezza nazionale, per alcune zone o per alcune località dalle leggi relative al soggiorno e allo stabilimento degli stranieri. Essi potranno ugualmente acquistare, possedere e trasmettere per successione, testamento, donazione, o per qualsiasi altro titolo, beni e effetti mobili di ogni specie.

Art. 4.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti Contraenti godranno, in tutto il territorio dell'altra, completa libertà di co-

scienza. Essi potranno costruire e possedere chiese, esercitare privatamente e pubblicamente il loro culto, costruire e mantenere cimiteri, seguendo i loro costumi religiosi, come pure fondare istituzioni educative e opere religiose, ospitaliere e di carità, conformandosi tuttavia alle leggi, ordinanze e regolamenti del Paese.

Art. 5.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti Contraenti non saranno sottoposti, sul territorio dell'altra Parte, a contributi, tasse o imposte di qualsiasi specie, diverse o maggiori di quelle che sono o saranno imposte sui nazionali, o sui sudditi della nazione più favorita a questo riguardo.

Art. 6.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti Contraenti saranno esenti, nel territorio dell'altra, da ogni servizio militare obbligatorio nelle truppe regolari di terra e di mare, nelle guardie o nelle milizie nazionali. Essi saranno esenti da ogni requisizione militare o prestazione militare di qualsiasi specie, ad eccezione dei gravami derivanti dal possesso o dalla locazione di beni immobili e delle prestazioni e requisizioni militari, che saranno sopportate egualmente dai nazionali, a titolo di proprietari o locatari di beni immobili. Essi non saranno obbligati a pagare alcuna tassa che sia imposta in luogo e vece del servizio militare personale. Essi saranno esenti da ogni prestito forzoso e da ogni contribuzione straordinaria imposta in tempo di guerra.

Art. 7.

Le abitazioni, i magazzini, le fabbriche, i negozi ed ogni altra costruzione dei sudditi di ciascuna delle Alte Parti Contraenti situati nel territorio dell'altra con tutti i terreni ed annessi adibiti per residenza, commercio o industria, saranno esenti da ogni visita o perquisizione e da ogni esame ed ispezione di libri, carte, contabilità, che si trovassero in essi, a meno che non siano eseguiti con osservanza delle condizioni e colla procedura prescritta dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti applicabili ai sudditi della nazione stessa.

Art. 8.

Sul territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, i sudditi dell'altra Parte potranno, come i nazionali e in conformità di quanto è stabilito all'art. 3 del presente Trattato, compiere ogni affare, impiantare ogni industria, aprire qualsiasi fabbrica, intraprendere ogni ricerca e sfruttamento di miniere, come pure esercitare qualsiasi intrapresa agricola e forestale alle condizioni e con le limilitazioni fissate dalle leggi, ordinanze e regolamenti del Paese. Essi godranno inoltre, a tale riguardo, del trattamento della nazione più favorita.

Tuttavia è inteso che il presente articolo non dovrà essere interpretato in modo da limitare l'autonomia fiscale e giurisdizionale riconosciuta al Siam col presente Trattato.

Art. 9.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti Contraenti avranno libero accesso ai tribunali dell'altra Parte per far valere e tutelare i loro diritti. Essi saranno liberi, come i nazionali o i sudditi o cittadini della nazione più favorita, di scegliersi quei legali, avvocati o procuratori che crederanno per far valere e tutelare i loro diritti davanti ai detti tribunali.

Nessuna condizione o formalità sarà imposta ai sudditi di una delle due Alte Parti Contraenti per quanto concerne l'accesso ai tribunali dell'altra Parte, che non sia applicabile ai propri sudditi od a quelli della nazione più favorita.

Art. 10.

Le società commerciali, industriali, finanziarie (ivi comprese le società per assicurazione e gli istituti pubblici di assicurazione sulla vita umana) domiciliate nel territorio di una delle Alte Parti Contraenti e ivi validamente costituite in conformità delle leggi rispettive, saranno con le modalità e salvo i limiti fissati dalle leggi in vigore, riconosciute come aventi l'esistenza legale nel territorio dell'altra, e potranno, anche per mezzo di filiali, succursali od agenzie, esercitarvi la loro attività e tutti i loro diritti, compreso quello di adire i tribunali sia per intentarvi un'azione sia per difendersi.

In ogni caso le dette società godranno, nel territorio dell'altra Parte, degli stessi diritti, che sono o saranno accordati a società similari di un altro qualsiasi Paese.

Le dette società e istituti non dovranno pagare per l'esercizio di affari commerciali od industriali nel territorio dell'altra Parte, imposte, tributi o tasse diverse o più elevate di quelle pagate dalle società e istituti nazionali o appartenenti alla nazione più favorita.

Art. 11.

Le Alte Parti Contraenti convengono di non ostacolare il loro commercio reciproco coll'imporre divieti o restrizioni alle importazioni, esportazioni o al transito di qualsiasi merce, salvo le seguenti eccezioni e semprechè esse siano applicate contemporaneamente e con le stesse modalità a tutte le Nazioni od a quelle che si trovino nelle identiche condizioni:

1°) Divieti o restrizioni relativi alle armi, munizioni e materiali da guerra;

2°) Divieti o restrizioni, imposti per ragioni di sicurezza pubblica o per ragioni di salute pubblica;

3°) Divieti o restrizioni riguardanti articoli, che sono o potranno in futuro essere oggetto di monopolio di Stato;

4°) Divieti o restrizioni relativi alla protezione degli animali o delle piante contro le malattie, gli insetti nocivi o i parassiti;

5°) Divieti o restrizioni riguardanti articoli della stessa natura di quelli di produzione nazionale e dei quali sia per legge interna proibita o colpita da restrizioni la produzione, la vendita ed il trasporto.

Resta convenuto, tuttavia, che ciascuna Parte avrà il diritto, in via temporanea, qualora circostanze eccezionali dovessero richiederlo e per lo spazio di tempo ritenuto assolutamente necessario, di mantenere e istituire speciali divieti o restrizioni all'importazione e alla esportazione di particolari prodotti.

Nel caso in cui una delle Alte Parti Contraenti dovesse adottare nuovi divieti o restrizioni all'importazione ed all'esportazione, resta convenuto che, su richiesta dell'altra Parte, dovrà studiarsi il modo per cui il provvedimento, nella sua applicazione, apporti il minimo danno alle relazioni commerciali fra i due Paesi.

Art. 12.

Il Regno d'Italia riconosce che il principio dell'autonomia nazionale deve essere applicato al Regno del Siam, in tutto ciò che concerne l'ammontare dei dazi sulle importazioni e esportazioni di merci, nonchè i drawbacks, i diritti di transito, e qualsiasi altra tassa e imposta; e, subordinatamente

alla condizione dell'eguaglianza di trattamento con le altre Nazioni sotto questi riguardi, l'Italia conviene di consentire che il Siam fissi nella sua tariffa dazi più alti di quelli stabiliti dai Trattati esistenti, con l'ulteriore condizione tuttavia che tutte le altre Nazioni, che avrebbero diritto di reclamare al trattamento di una tariffa speciale nel Siam, abbiano aderito a tale aumento liberamente e senza pretendere qualsiasi beneficio o privilegio a titolo di compenso.

Art. 13.

In quanto all'ammontare, alla garanzia e alla riscossione dei dazi di importazione e di esportazione, compresi le sopratasse, i coefficienti e le maggiorazioni di cui questi diritti sono o poterebbero essere oggetto, come pure rispetto al transito, alla riesportazione, al deposito, alle formalità doganali e al trasbordo delle merci, ciascuna delle Alte Parti Contraenti s'impegna di far profittare l'altra di ogni favore o immunità che una di esse avesse accordati o potesse accordare ad un terzo Paese.

In applicazione di questo principio, i prodotti del suolo e dell'industria del Regno del Siam che saranno importati in Italia, e i prodotti del suolo e dell'industria dell'Italia che saranno importati nel Regno del Siam, destinati sia al consumo, sia al deposito, alla riesportazione o al transito, saranno sottoposti allo stesso trattamento e non saranno passibili di diritti nè più elevati nè diversi di quelli cui siano sottoposti i prodotti della nazione più favorita a questo riguardo.

E' inteso che queste disposizioni non si applicano ai favori speciali, attualmente accordati o che potranno essere accordati ulteriormente a Stati limitrofi, per favorire il traffico di frontiera.

Resta inteso inoltre che le disposizioni di questo articolo, in quanto riguardano l'ammontare dei dazi e relativi coefficienti e maggiorazioni, non si riferiscono ai favori che l'una o l'altra Parte Contraente già concede o possa concedere in avvenire ad un terzo Stato qualsiasi in conseguenza di una unione doganale con esso stipulata, nè ai vantaggi preferenziali, che le due Alte Parti Contraenti abbiano accordato o possano accordare in seguito alle loro colonie, protettorati, o possedimenti.

Art. 14.

Senza pregiudizio delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 e per un periodo di tempo non superiore a dieci anni dal giorno dell'entrata in vigore del presente Trattato, le seguenti merci originarie e provenienti dall'Italia non potranno in nessun caso essere sottoposte, alla loro importazione nel Siam, a dazi *ad valorem* superiori a quelli qui appresso indicati e precisamente:

Tessuti di cotone di ogni specie .	6 %	ad valorem
Automobili e camions	10 %	»
Cappelli	10 %	»
Latte condensato	10 %	»
Vini di ogni specie e Vermouth .	12 %	»

E' tuttavia inteso che il Siam potrà, in ogni momento, trasformare i suddetti dazi *ad valorem* in dazi specifici, a condizione però che questi ultimi non rappresentino, in ogni caso, un aggravio superiore del dazio *ad valorem* sopra specificato.

Art. 15.

E' stabilita reciproca e completa libertà di navigazione fra i territori delle due Alte Parti Contraenti. I sudditi di ciascuna delle Alte Parti Contraenti avranno, sullo stesso piede dei nazionali o dei cittadini della nazione più favorita, piena libertà di recarsi con le loro navi e i loro carichi nei luoghi e porti dei territori dell'altra; saranno tuttavia tenuti a conformarsi sempre alle leggi del Paese nel quale arrivano.

Le navi mercantili battenti la bandiera di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, i loro equipaggi, passeggeri e carichi, godranno, sotto tutti i rapporti, al loro arrivo nei territori dell'altra Parte, sia direttamente dal Paese di origine, sia da un altro Paese e qualunque sia il luogo di provenienza o di destinazione dei loro passeggeri e carichi, gli stessi diritti, privilegi, libertà, favori, immunità ed esenzioni, di cui godono le navi, gli equipaggi, i passeggeri, e i carichi nazionali o della nazione più favorita.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti Contraenti godranno anche dello stesso trattamento per i trasporti ferroviari, per quanto riguarda le persone e le merci.

Art. 16.

Per tutto ciò che riguarda l'arrivo, la permanenza, la partenza, il carico e lo scarico delle navi nei porti, harbours, docks, bacini e baie delle due Alte Parti Contraenti, tutti i privilegi e tutte le facilitazioni che siano accordate da una Parte alle navi nazionali o alle navi di una terza Potenza qualsiasi, saranno estesi alle navi dell'altra Parte.

Art. 17.

Nessuna tassa di tonnellaggio, di porto, di transito, di faro, di pilotaggio, di quarantena e simili, o tasse corrispondenti di qualsiasi natura, o di qualsiasi denominazione, imposta in nome o a profitto del Governo, di pubblici funzionari, di privati, corporazioni o enti qualsiasi, sarà imposta nei porti dei territori di una delle Alte Parti Contraenti, alle navi dell'altra, che non sia egualmente e nelle stesse condizioni imposta, in casi analoghi, alle navi nazionali in generale o alle navi della nazione più favorita.

Tale eguaglianza di trattamento sarà applicata reciprocamente alle navi rispettive, qualunque sia il porto dal quale esse arrivino e qualunque possa essere la loro destinazione.

Art. 18.

Le navi italiane e siamesi potranno passare da un porto di una delle Alte Parti Contraenti in uno o più porti della stessa Parte, sia per formare o completare il loro carico con destinazione all'estero, sia per scaricare tutto o parte del loro carico portato dall'estero.

Le dette navi potranno, conformandosi alle leggi e regolamenti degli Stati rispettivi, conservare a bordo la parte del loro carico proveniente dall'estero, destinata ad un altro porto sia dello stesso Paese, sia di un altro, e riesportarla, senza essere costrette a pagare, per quest'ultima parte del loro carico, alcun diritto di dogana, salvo quelli di sorveglianza, i quali, peraltro, non potranno essere percepiti che nella misura più bassa stabilita per le navi nazionali o per quelle della nazione più favorita.

Art. 19.

Il trattamento delle navi nazionali o della nazione più favorita non si estende:

1° al cabotaggio che resta regolato dalle leggi che sono o saranno in vigore in ciascuna delle Alte Parti Contraenti;

2° agli incoraggiamenti accordati o che potranno essere accordati alla marina mercantile nazionale;

3° all'esercizio della pesca nelle acque territoriali delle Alte Parti Contraenti nè all'esercizio del servizio marittimo

dei porti, rade e spiaggie. Il servizio marittimo comprende l'esercizio del rimorchio, l'assistenza e il salvataggio delle persone, navi e carichi.

Art. 20.

Se un bastimento da guerra o mercantile di una delle Alte Parti Contraenti fosse arenato o naufragato nelle acque o nei porti dell'altro Paese, la nave, i passeggeri e il carico godranno degli stessi favori ed immunità che, per legge o regolamento o convenzione, questo Paese concede in casi analoghi a navi nazionali od a quelle della nazione più favorita. Saranno accordati al capitano e all'equipaggio aiuti e assistenza nella stessa misura, in cui vengono concessi ai nazionali o ai sudditi o cittadini della nazione più favorita.

Le merci, che si potessero salvare da una nave o bastimento arenato o naufragato di una delle Alte Parti Contraenti, non saranno soggette a tasse doganali nel territorio dell'altra a meno che non siano vendute per il consumo nel Paese, in cui la nave è naufragata.

Art. 21.

La nazionalità delle navi sarà constatata secondo le leggi dello Stato al quale la nave appartiene, a mezzo dei documenti e patenti che si trovano a bordo, rilasciati dalle autorità competenti. Salvo il caso di vendita giudiziaria, le navi di ciascuna delle Alte Parti Contraenti non potranno cambiare di nazionalità senza che il venditore abbia ottenuto, preventivamente, il permesso di dismissione della bandiera, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato al quale la nave appartiene.

Art. 22.

Le navi da guerra delle due Alte Parti Contraenti potranno entrare, soggiornare ed eseguire riparazioni nei porti e località dell'altra, nei quali è permesso l'accesso delle navi da guerra di una terza nazione qualsiasi. Le navi saranno sottoposte agli stessi regolamenti ed avranno diritto agli stessi onori, vantaggi, privilegi ed esenzioni, che sono accordati attualmente o saranno accordati in futuro a navi da guerra di altre nazioni.

Art. 23.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà facoltà di nominare Consoli generali, Consoli, Vice-consoli e Agenti consolari nelle città e nei porti dell'altra nei quali riterrà utile stabilire uffici consolari. Le Alte Parti Contraenti si riservano, tuttavia, il diritto di designare le località che riterranno conveniente escludere dall'applicazione di questa disposizione purchè queste limitazioni siano applicate ugualmente a tutti gli altri Paesi.

Tuttavia i suddetti Consoli generali, Consoli, Vice-consoli e Agenti consolari entreranno nelle loro funzioni, soltanto dopo che avranno ricevuto il gradimento del Governo del Paese ove sono stati inviati. Questo dovrà munirli, senza ritardo e senza spese, di un *exequatur,* che assicuri il libero esercizio delle loro funzioni.

Essi eserciteranno tutti i poteri e funzioni e godranno di tutti gli onori, privilegi, esenzioni ed immunità, che sono generalmente ammessi dal diritto internazionale o che saranno accordati dal suddetto Governo agli Ufficiali consolari della nazione più favorita.

Art. 24.

Nel caso in cui un suddito italiano, morendo, lasci dei beni nel Siam, o un suddito siamese, morendo, lasci dei beni in Italia, e gli aventi diritto alla successione non siano conosciuti, o siano assenti o incapaci e non rappresentati, gli Ufficiali consolari interessati avranno il diritto di richiedere l'apposizione dei sigilli su tutti i mobili, gli effetti e le carte del defunto, come pure che tali sigilli vengano tolti. Essi potranno procedere in persona alla liquidazione della successione, o nominare un amministratore, per procedere alla liquidazione stessa. Qualunque contestazione venisse a sorgere, saranno competenti a decidere su di essa i tribunali del Paese nel quale i beni sono situati. L'intervento consolare non sarà più ammesso dal momento in cui sarà constatato che non vi sono aventi diritto alla successione appartenenti alla nazionalità dell'Ufficiale consolare.

Nel caso in cui vi siano dei sudditi di una delle Alte Parti Contraenti assenti o incapaci e non rappresentati, aventi diritto in una successione aperta sul territorio dell'altra, gli Ufficiali consolari interessati, se il defunto non è loro connazionale, avranno veste per richiedere l'apposizione dei sigilli su tutti i mobili, gli effetti e le carte del defunto, per assistere all'inventario e per provocare la nomina, da parte dell'autorità locale competente, di un amministratore della successione. Questo sarà scelto su loro presentazione, fra le persone che la legge o l'uso designano per compiere tale funzione. I suddetti Ufficiali consolari avranno diritto di ottenere da tale amministratore tutte le informazioni relative alla liquidazione della successione. Il loro intervento non sarà più ammesso dal momento in cui tutti gli aventi diritto della stessa nazionalità degli Ufficiali consolari saranno presenti o rappresentati.

Nel caso in cui i sudditi di una o dell'altra Parte Contraente siano interessati nella successione di un suddito appartenente ad una terza Nazione, le disposizioni del capoverso precedente non potranno pregiudicare i diritti riconosciuti dal Governo locale agli Ufficiali dello Stato al quale apparteneva il defunto.

Art. 25.

Le disposizioni del presente Trattato non toccano, nè sostituiscono o modificano in alcuna guisa le leggi, regolamenti ed ordinanze relativi alla sicurezza ed all'ordine pubblico, alla polizia sanitaria, alla naturalizzazione, ed alla immigrazione, che siano o saranno emanati dall'una o dall'altra Parte Contraente.

Art. 26.

Il presente Trattato sostituirà, dal giorno dello scambio delle ratifiche, ogni anteriore Trattato, Convenzione o Accordo, fatto tra le due Alte Parti Contraenti.

Da tale data ogni precedente Trattato, Convenzione o Accordo, esistente fra le due Alte Parti Contraenti, cesserà di essere in vigore, compreso il Trattato di amicizia, commercio e navigazione firmato a Londra il 3 ottobre 1868; l'Accordo concernente l'importazione e la vendita di bevande alcooliche firmato a Roma il 5 luglio 1884 e la Convenzione supplementare al Trattato del 1868 firmata a Parigi l'8 aprile 1905.

Art. 27.

Il presente Trattato entrerà in vigore dalla data dello scambio delle ratifiche e rimarrà applicabile per 10 anni dalla data medesima.

Nel caso in cui nè l'una nè l'altra delle Alte Parti Contraenti abbia notificato 12 mesi prima dello spirare dei suddetti 10 anni la sua intenzione di disdire il Trattato, questo resterà in vigore fino allo spirare di un anno dal giorno, in cui una delle Alte Parti Contraenti l'avrà denunziato.

Resta però stabilito che tale denunzia non avrà per effetto la rimessa in vigore di qualsiasi Trattato, Convenzione o stipulazione, che siano stati abrogati col presente Trattato.

Art. 28.

Il presente Trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma o a Bangkok al più presto possibile.

Il presente Trattato è stato redatto in italiano ed in inglese ed entrambe le versioni hanno lo stesso significato, ma resta convenuto che, qualora sorgesse una contestazione sul suo significato, questo verrà stabilito in base al testo inglese.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari l'hanno firmato e munito dei loro sigilli.

Fatto in duplice copia, a Roma, il nove maggio millenovecentoventisei dell'Era cristiana, corrispondente al nono giorno del secondo mese del duemilaquattrocentosessantanove dell'Era buddistica.

(*L. S.*) BENITO MUSSOLINI.
(*L. S.*) PHYA SARBAKICH PRIJA.

ANNESSO.

Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi a sudditi italiani nel Regno del Siam.

Al momento di procedere oggi alla firma del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra il Regno d'Italia ed il Regno del Siam, i Plenipotenziari delle due Alte Parti Contraenti hanno stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il sistema di giurisdizione in vigore finora al Siam per i cittadini italiani, nonchè i privilegi, le esenzioni ed immunità goduti dagli italiani al Siam che fossero parte o conseguenza di tale sistema, cesseranno assolutamente dalla data dello scambio delle ratifiche del Trattato sopramenzionato e da tale data tutti i sudditi italiani, corporazioni, società ed associazioni nel Siam saranno soggetti alla giurisdizione dei tribunali siamesi.

Art. 2.

Fino alla promulgazione ed all'entrata in vigore di tutti i codici siamesi e cioè: codice penale, civile, commerciale, codici di procedura, nonchè della legge sull'organizzazione giudiziaria, e per il periodo susseguente di non oltre 5 anni, l'Italia potrà, per mezzo del suo personale diplomatico e consolare nel Siam, quando a giudizio discrezionale di esso sembri ciò opportuno nell'interesse della giustizia, mediante richiesta scritta indirizzata al giudice o ai giudici del tribunale presso il quale la causa è pendente, avocare a sè qualunque causa pendente in qualsiasi tribunale siamese, eccettuata la Corte Suprema (Dika Court), in cui un cittadino italiano, o corporazione, società od associazione sia convenuto o imputato.

Tali cause avocate saranno trasferite all'autorità diplomatica o consolare per il giudizio e cesserà quindi ogni giurisdizione siamese sulle cause medesime.

Le cause su indicate saranno giudicate dalle dette autorità diplomatica o consolare secondo le leggi italiane. Tuttavia negli affari che sono regolati dai codici e dalle leggi del Regno del Siam regolarmente promulgati ed in vigore ed il cui testo sia stato comunicato alla R. Legazione italiana in Bangkok, i diritti e gli obblighi delle parti in causa saranno determinati dalla legge siamese.

Allo scopo di discutere tali cause e di dare esecuzione alle sentenze che fossero emesse, continua nel Siam la giurisdizione degli Ufficiali diplomatici e consolari italiani.

Fino alla data in cui tutti i codici siamesi sopra specificati entreranno in vigore il Governo siamese continuerà a comunicare alla Legazione italiana nel Siam i testi di tutte le nuove leggi e regolamenti che verranno promulgati e il Governo siamese farà il possibile per prendere in considerazione le obiezioni che la Legazione gli sottoporrà in un ragionevole periodo di tempo nei riguardi dei testi medesimi.

Art. 3.

I ricorsi in appello prodotti da sudditi italiani, corporazioni, società o associazioni contro le sentenze di prima istanza verranno trattati dalla Corte d'appello di Bangkok.

L'appello su questioni di interpretazione della legge sarà deferito dalla Corte d'appello alla Corte Suprema (San Dika).

Qualsiasi cittadino italiano, corporazione, società o associazione, che sia convenuto o imputato in qualunque causa da discutersi innanzi ad un tribunale di provincia, potrà domandare il rinvio della causa ad altro tribunale. Se questa richiesta è ammessa dall'autorità giudiziaria locale, la causa sarà giudicata sia a Bangkok, sia sul luogo dagli stessi giudici componenti il tribunale, che sarebbe competente a Bangkok.

Nei riguardi dei diritti accordati col presente articolo, l'Italia godrà il trattamento della nazione più favorita.

Art. 4.

Per evitare difficoltà che potessero nascere dal trasferimento della giurisdizione contemplata dal presente protocollo si stabilisce:

a) tutte le cause in cui sia stata prodotta domanda in giudizio posteriormente alla data dello scambio delle ratifiche del soprammenzionato Trattato, saranno decise dai Tribunali siamesi, sia che il fatto determinante della lite sia sorto prima di tale data, sia che sia sorto dopo;

b) tutte le cause pendenti davanti i Funzionari diplomatici o consolari italiani alla data anzidetta avranno il loro corso normale davanti a tali Funzionari, fino alla loro completa definizione, e la giurisdizione del personale diplomatico e consolare rimarrà in vigore a tale scopo.

In rapporto a qualsiasi causa deferita all'Autorità diplomatica o consolare italiana in virtù della clausola *b*) del presente articolo o che fosse avocata dalla detta Autorità in virtù dell'articolo 2, le Autorità siamesi, a richiesta delle Autorità diplomatiche e consolari, presteranno la loro assistenza in tutto quanto può interessare la causa.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno apposto la loro firma e i loro sigilli.

Fatto in duplice copia, a Roma, il nove maggio millenovecentoventisei dell'Era cristiana, corrispondente al nono giorno del secondo mese del duemilaquattrocentosessantanove dell'Era buddistica.

(*L. S.*) BENITO MUSSOLINI.
(*L. S.*) PHYA SARBAKICH PRIJA.

Treaty of friendship, commerce and navigation between Italy and Siam.

His Majesty the King of Italy and His Majesty the King of Siam, being desirous of strengthening the relations of amity and good understanding which happily exist between

the two States, and being convinced that this cannot be better accomplished than by revising the treaties hitherto existing between the two Countries, have resolved to complete such revision, based upon the principles of equity and mutual benefit, and for that purpose have named as their Plenipotentiaries, that is to say:

His Majesty the King of Italy:

H. E. Benito Mussolini, Chief of Government, Premier and Minister for Foreign Affairs;

His Majesty the King of Siam:

H. E. Phya Sarbakich Prija, His Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at the Court of His Italian Majesty;

Who, after having communicated to each other their respective full powers, found to be in good and due form, have agreed upon the following articles:

Art. 1.

There shall be constant peace and perpetual friendship between the Kingdom of Italy and the Kingdom of Siam.

Art. 2.

The High Contracting Parties agree that in case any difference should arise between them which could not be settled by mutual agreement or by diplomatic means they will submit such difference to one or more arbitrators chosen by them or to the Permanent Court of International Justice at the Hague.

The latter will acquire jurisdiction over the matter either by means of a common agreement between the two Parties, or, in case of a failure to agree, by the simple request of either Party.

Art. 3.

The subjects of each of the High Contracting Parties shall have complete liberty together with their families to enter, travel, reside in or depart from the territory of the other Party; they shall receive there the same protection and security for their persons and property as is accorded to native subjects provided that they conform to the laws of the country and under reserve of the observance and application of the local police laws concerning aliens.

The subjects of each of the High Contracting Parties upon conforming themselves to the law of the country may, throughout the whole extent of the territory of the other exercise their professions and permitted callings, engage in commerce or industry, and carry on trade, wholesale or retail, in all products and goods of lawful commerce, either in person or by representative, individually or in association with foreign or native subjects or citizens; and they may there take into their service in all forms of employment such persons as they choose. They may there within the conditions fixed by local legislation, acquire, hold title to, possess, occupy, sell, transmit by inheritance, will, gift or any other manner, and lease or rent all immoveable property, either land or buildings, used for purposes of dwelling or for any commercial, industrial, agricultural or other lawful purpose, under reserve of the provisions enacted in the interest of national security for certain zones or for certain localities by laws relating to temporary residence or to the settlement of aliens. They may there acquire, possess and transmit by inheritance, will, gift or by any other method goods, personal effects and moveables of every kind.

Art. 4.

The subjects of each of the High Contracting Parties shall enjoy in the whole extent of the territory of the other Party entire liberty of conscience. They may there build and maintain churches, engage in the private or public exercise of their worship, build and keep up cemeteries, according to their religious customs, and also establish educational, religious and charitable institutions and hospitals, always conforming to the laws, ordinances and regulations of the country.

Art. 5.

The subjects of each of the High Contracting Parties shall not be subjected on the territory of the other Party to duties, charges or taxes of any kind or nature other or higher than those which are or may be imposed upon native subjects or upon the subjects or citizens of the most favoured nation.

Art. 6.

The subjects of each of the High Contracting Parties shall be exempt on the territory of the other from all compulsory military service, either on land or sea, in the regular forces, national guard, or militia. They shall be exempt from all military requisitions or military forced labour of every kind, except charges exacted by virtue of the possession or location of immoveables and except military forced labour and military requisitions which are equally imposed upon all native subjects by virtue of the ownership, possession or location of immoveables.

They shall not be obliged to pay any tax imposed in lieu of personal military service, and shall be exempt from all forced loans and from extraordinary contributions imposed in time of war.

Art. 7.

The dwellings, warehouses, manufactories, shops, and all other buildings of the subjects of each of the High Contracting Parties in the territories of the other, together with all premises used in connection therewith for purposes of residence, commerce or industry, shall be exempt from visits and searches, and from examinations or inspections of books, papers or accounts therein located, except under the conditions and with the forms prescribed by the laws, ordinances, and regulations applying to native subjects.

Art. 8.

In the territory of each of the High Contracting Parties the subjects of the other Party may, upon the same terms as native subjects, in accordance with the provisions of Article 3 of the present Treaty and within the conditions fixed by the laws, ordinances and regulations of the country, carry on every kind of business, establish industries, open factories, undertake searches for minerals and mining operations, and enter into agricultural and forestry undertakings. They shall further enjoy with respect to these several matters most favoured nation treatment, it being understood that this article shall not be interpreted in a manner to detract from the fiscal and jurisdictional autonomy which the present Treaty confers upon Siam.

Art. 9.

The subjects of each of the High Contracting Parties shall have free access to the courts of justice of the other in pur-

suit and defence of their rights; they shall be at liberty, equally with native subjects and with the subjects or citizens of the most favoured nation, to choose and employ lawyers, advocates and representatives to pursue and defend their rights before such courts. No condition or requirements shall be imposed upon the subjects of either of the High Contracting Parties in connection with such access to the courts of justice of the other, which do not apply to native subjects or to the subjects or citizens of the most favoured nation.

Art. 10.

Commercial, industrial and financial Companies and Associations (including life insurance Companies and the Public Institution for life insurance) domiciled in the territory of one of the High Contracting Parties and there validly organised in accordance with the existing law, shall, upon their fulfilling all the formalities prescribed by the laws there in force, and subject to the limitations fixed by those laws be recognised as having a legal existence within the territory of the other Party; and they and their branches and agencies may there exercise their activities and rights. They shall have free and ready access to the courts of justice to pursue or to defend their rights.

In every case the said Companies and Associations shall enjoy in the territory of the other Party the same rights as those which are or may be accorded to the similar Companies and Associations of any other Country.

The said Companies and Associations shall not be compelled to pay for the purpose of carrying on their commercial or industrial business in the territory of the other Party, imposts, duties or taxes other or higher than those which are or may be exacted from similar national Companies or Associations or from those of the most favoured nation.

Art. 11.

The High Contracting Parties agree not to obstruct mutual commerce between the two Countries by the prohibition of or by restrictions placed upon the importation, exportation or transit of any article, subject to the following exceptions, which however shall be applicable to all countries alike or such countries as are subject to the same conditions:

1. Prohibitions or restrictions upon arms, munitions and war material;
2. Prohibitions or restrictions for reasons of public safety or public health;
3. Prohibitions or restrictions upon articles which are or may hereafter become the object of Government monopoly;
4. Prohibitions or restrictions for the protection of animals or plants against diseases, noxious insects or parasites;
5. Prohibitions or restrictions with regard to articles similar to those domestic articles whose internal production, sale, or transport is forbidden or similarly restricted by the national law.

It is understood, however, that either Party shall have the right during a temporary period when exceptional circumstances may so require and only so long as it is absolutely necessary, to maintain or establish special prohibitions or restrictions with respect to the import and export of particular articles. In the event of either Party's having to adopt new prohibitions or restrictions with respect to imports and exports it is agreed that at the request of the other Party means shall be studied by which the proposed measure in its application will cause the least injury to the commercial relations between the two Countries.

Art. 12.

The Kingdom of Italy recognizes that the principle of national autonomy should apply to the Kingdom of Siam in all that pertains to the rates of duty on importations and exportations of merchandise, drawbacks, and transit and all other taxes and impositions; and subject to the condition of equality of treatment with other nations in these respects, Italy agrees to assent to increases by Siam in its tariff to rates higher than those established by existing Treaties, on the further condition, however, that all other nations entitled to claim special tariff treatment in Siam assent to such increases freely and without the requirement of any compensatory benefit or privilege.

Art. 13.

With regard to the giving of bond, and with regard to the collection of import and export duties (including surtaxes, coefficients and augmentations which are or may be based upon these duties), and with regard to transit duties, re-exportations, deposits, customs formalities and the transhipment of merchandise, each of the High Contracting Parties agrees to accord to the other such rights, privileges and immunities as are or may be accorded to third Countries.

In accordance with this principle, goods produced or manufactured in Siam imported into Italy and goods produced or manufactured in Italy imported into Siam, whether for consumption, deposit, re-exportation or transit, shall be subjected to the same treatment as, and shall be liable to duties not higher or other than those imposed with respect to the products of the most favoured nation.

It is understood however that the principles of the two foregoing paragraphs are not applicable with respect to the special favours which are or may be accorded to neighbouring states for facilitating frontier traffic. It is further understood that the provisions of this Article concerning the rate of import and export duties and corresponding coefficients and augmentations applies neither to the favours that either High Contracting Party grants or may grant to any third Country by virtue of a customs Union entered into with such third Country, nor to the preferential advantages which either of the High Contracting Parties have granted or may grant to its colonies, protectorates and possessions.

Art. 14.

Without prejudice to the provisions contained in Articles 12 and 13 and for a period of time not exceeding ten years from the date of the coming into force of the present Treaty, the following goods originating in and coming from Italy shall not on importation into Siam be subjected in any case to a customs duty in excess of the following amounts ad valorem: Cotton Manufactures, six per cent; Hats, ten per cent; Motor Cars and Trucks, ten per cent; Canned Condensed Milk, ten per cent; Wines and Vermouth, twelve per cent.

It is understood that in regard to particular classes of the abovementioned articles, customs duties may be imposed on a specific basis, provided that such specific duties do not in any case exceed in amount the equivalent of the specified ad valorem duty.

Art. 15.

Full and complete liberty of navigation shall exist reciprocally between the territories of the two High Contracting Parties. The subjects of each of the High Contract-

ing Parties shall have complete liberty to come with their ships and cargoes to the places and ports in the territories of the other upon the same terms as native subjects or the subjects or citizens of the most favoured nation, always conforming themselves to the laws of the country to which they come.

The merchant ships flying the flag of either of the High Contracting Parties, and their crews, passengers and cargoes, shall enjoy in every respect upon their arrival in the territory of the other, either directly from their own country or from some other country, and regardless of the place from which their passengers or cargoes come or to which they are bound, the same rights, privileges, liberties, favours, immunities and exemptions as are enjoyed by national ships, with their crews, passengers and cargoes or by those of the most favoured nation.

The subjects of each of the High Contracting Parties shall enjoy also the same treatment with respect to the transport by railway of their persons, their goods and their merchandise.

Art. 16.

In all that concerns the arrival, the stay, the departure, the loading and the unloading of merchant ships in the ports, harbours, docks, basins and bays of the two High Contracting Parties, all the privileges and facilities which may be accorded by one Party to national ships or to the ships of a third Power will be extended to the ships of the other Party.

Art. 17.

No duties of tonnage, harbour, water transit, pilotage, lighthouse, quarantine or other similar or corresponding duties of whatever nature, or under whatever denomination, levied in the name or for the profit of the Government, public functionaries, private individuals, corporations or establishments of any kind, shall be imposed in the ports of the territories of either Country upon the vessels of the other Country, which shall not equally and under the same conditions be imposed in the like cases on national vessels in general or vessels of the most favoured nation. Such equality of treatment shall apply reciprocally to the respective vessels, from whatever port or place they may arrive and whatever may be their place of destination.

Art. 18.

Italian and Siamese ships may proceed from a port of one of the High Contracting Parties to one or more ports of the same Party, either to load their cargoes in whole or in part for a foreign destination, or to discharge their cargoes in whole or in part, brought from abroad.

The said ships, upon conforming to the laws and regulations of the respective Countries, may keep on board that part of their cargo coming from abroad which is bound for another port either of the same Country or another, and may re-export it without being compelled to pay for the said part of their cargo any customs duty save the charges for safe-keeping, it being understood however that the latter charges shall not be higher than those exacted under similar circumstances from national ships or from those of the most favoured nation.

Art. 19.

National treatment or most favoured nation treatment with respect to ships shall not be applicable:

1. To the coasting trade, which will continue to be regulated by the laws which are or may be in force in each of the High Contracting Parties.

2. To subsidies which are or may be given to the national merchant marine.

3. To the exercise of fisheries in the territorial waters of the High Contracting Parties, nor to the exercise of maritime service in ports, bays and shores. The maritime service embraces towing, assistance and salvage of life, ships and cargoes.

Art. 20.

If a ship of war or merchant vessel of either of the High Contracting Parties has stranded or been wrecked in the waters or harbours of the other State, the ship or vessel, her passengers and cargo shall enjoy the same favours and immunities as those which may be granted in analogous cases by the laws and regulations of the latter State or by convention to national ships or to those of the most favoured nation. Aid and assistance shall be rendered to the captain and crew in the same measure as to native subjects or to the subjects or citizens of the most favoured nation. The merchandise which has been saved from a merchant ship or war vessel of one of the High Contracting Parties which has been stranded or wrecked shall not be subject to any customs duty in the territory of the other Contracting Party unless it is cleared for consumption in the latter State.

Art. 21.

The nationality of ships shall be determined in accordance with the laws of the country to which the ship belongs by means of the documents and certificates issued by the competent authorities and carried on board. Except in the event of a judicial sale, the ships of the High Contracting Parties shall not change their nationality unless the seller has previously obtained the necessary permit for the transfer of flag issued by the competent authority of the State to which the ship belongs.

Art. 22.

The vessels of war of each of the High Contracting Parties may enter, remain and make repairs in those ports and places of the other to which the vessels of war of other nations are accorded acces; they shall there submit to the same regulations and enjoy the same honours, advantages, privileges and exemptions as are now, or may hereafter be conceded to the vessels of war of any other nation.

Art. 23.

Each of the High Contracting Parties shall have the right to appoint Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, and Consular Agents in the towns and ports of the other Party, wherever this may seem useful. The High Contracting Parties, however, reserve to themselves the right to designate certain localities as excluded from the application of this provision, provided that such exceptions be applied equally to all other Countries.

It is, however, understood that such Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and Consular Agents shall not enter upon their functions until they shall have been approved by the Government of the Country to which they have been sent, which Government shall provide them without delay and without expense with an exequatur assuring to them the free exercise of their functions.

They shall exercise all the powers and functions and shall enjoy all the honours, privileges, exemptions and immunities which are generally accorded by international law or which may hereafter be accorded by the said Government to the Consular Officers of the most favoured nation.

Art. 24.

In case of the death of an Italian subject leaving an estate in Siam or of a Siamese subject leaving an estate in Italy, if those having the right to the succession should be unknown, or absent or legally incapable and without representatives, the proper Consular Officers shall have the right to require the sealing, as well as the breaking of the seals, on all moveables, effects and papers of the deceased. They may proceed themselves with the settlement of the estate or may name an administrator to do so. In all cases in which a contest may arise, the matter shall be settled by the competent tribunals of the Country in which the property is situated. Consular intervention shall not be admitted after it has been ascertained that there is no one of the same nationality as the Consular Officer having the right of succession.

When the subjects of one of the High Contracting Parties who are absent or legally incapable and without representatives , are interested in an unsettled estate in the territory of the other Party, the proper Consular Officers, if the deceased was not of their nationality shall be entitled to require the placing of seals on all moveables, personal effects and papers of the deceased, to assist in making an inventory and to apply for the appointment of an administrator by the competent local authority. The latter shall be chosen upon the Consuls' suggestion from among the persons designated by law or by custom. They shall have the right to secure from such administrator all information concerning the settlement of the estate. Their intervention shall not be permitted after all those of the same nationality as the Consul having claims shall be present or represented.

When the subjects of either of the High Contracting Parties are interested in the estate of a subject of a third Power, the stipulations of the foregoing paragraph shall not detract from the rights recognised by the local government in favour of the Consular Officers of the State to which the deceased belonged.

Art. 25.

The stipulations contained in the present Treaty shall not affect, supersede or modify in any way the laws, regulations or ordinances of the High Contracting Parties, now in force or hereafter enacted, with regard to national security, public order, the public health, naturalization, and immigration.

Art. 26.

The present Treaty shall, from the date of the exchange of ratifications, be substituted for all former Treaties, Conventions and Agreements made between the two High Contracting Parties. From that date all former Treaties, Conventions and Agreements between the two High Contracting Parties shall cease to be binding, including the Treaty of Friendship, Commerce and Navigation signed in London October 3rd, 1868, the Arrangement relating to the Importation and Sale of Spirituous Drinks, signed at Rome, 5th July 1884, and the Supplementary Convention to the Treaty of 1868, signed at Paris on April 8th, 1905.

Art. 27.

The present Treaty shall come into effect on the date of the exchange of ratifications and shall remain in force for ten years from that date.

In case neither of the High Contracting Parties should have notified twelve months before the expiration of the said ten years the intention of terminating it, it shall remain binding until the expiration of one year from the day on which either of the High Contracting Parties shall have denounced it.

It is clearly understood, however, that such denunciation shall not have the effect of reviving any of the Treaties, Conventions, Arrangements, or Agreements abrogated by the present Treaty.

Art. 28.

This Treaty shall be ratified and the ratifications thereof shall be exchanged either at Rome or Bangkok, as soon as possible.

This Treaty has been executed in English and in Italian, both versions having the same meaning; but it is hereby agreed that in the event of any dispute arising as to the meaning thereof, its meaning and intent shall be determined by the English text.

In Witness Whereof the respective Plenipotentiaries have signed the present Treaty and have thereunto affixed their seals.

Done in duplicate at Rome, the ninth day of may, in the nineteen hundred and twenty-sixth year of the Christian era, corresponding to the ninth day of the second month in the two thousand four hundred and sixty-ninth year of the Buddhist era.

(*L. S.*) PHYA SARBAKICH PRIJA.
(*L. S.*) BENITO MUSSOLINI.

ANNEX.

Protocol concerning jurisdiction applicable in the Kingdom of Siam to Italian subjects.

At the moment of proceeding this day to the signature of the new Treaty of Friendship, Commerce, and Navigation between the Kingdom of Italy and the Kingdom of Siam, the Plenipotentiaries of the two High Contracting Parties have agreed as follows:

Art. 1.

The system of jurisdiction heretofore established in Siam for Italian subjects and the privileges, exemptions, and immunities now enjoyed by Italian subjects in Siam as a part of or appurtenant to said system shall absolutely cease and determine on the date of the exchange of ratifications of the above mentioned Treaty, and thereafter all Italian subjects, corporations, companies, and associations in Siam shall be subject to the jurisdiction of the Siamese Courts.

Art. 2.

Until the promulgation and putting into force of all the Siamese Codes, namely, the Penal Code, the Civil and Commercial Code, the Codes of Procedure, and the Law for Organization of Courts, and for a period of five years thereafter, but no longer, the Kingdom of Italy, through its Diplomatic and Consular Officials in Siam whenever in its discretion it deems it proper so to do in the interest of justice, may by means of a written requisition addressed to the judge or judges of the Court in which such case is pending, evoke any case pending in any Siamese Court, except the Supreme

or Dika Court, in which an Italian subject, corporation, company or association is defendant or accused.

Such case shall then be transferred to said Diplomatic or Consular Official for adjudication, and the jurisdiction of the Siamese Court over such case shall thereupon cease. Any case so evoked shall be disposed of by said Diplomatic or Consular Official in accordance with the laws of the Kingdom of Italy, except that as to all matters coming within the scope of Codes or Laws of the Kingdom of Siam regularly promulgated and in force, the texts of which have been communicated to the Italian Legation in Bangkok, the rights and liabilities of the parties shall be determined by Siamese Law.

For the purpose of trying such cases and of executing any judgments which may be rendered therein, the jurisdiction of the Italian Diplomatic and Consular Officials in Siam is continued.

Until the date when all the Siamese Codes mentioned above shall have come into force the Siamese Government will continue to communicate to the Italian Legation in Siam the texts of all new laws and regulations vhich have been promulgated and the Siamese Government will endeavour to take into consideration the objections with regard to such texts which the said Legation may have submitted within a reasonable time.

Art. 3.

Appeals by Italian subjects, corporations, companies and associations from judgments of courts of first instance in cases to which they may be parties, shall be adjudged by the Court of Appeal at Bangkok.

An appeal on a question of law shall lie from the Court of Appeal at Bangkok to the Supreme or Dika Court.

An Italian subject, corporation, company, or association who is defendant or accused in any case arising in the Provinces, may apply for a change of venue and should the Court consider such change desiderable the trial shall take place either at Bangkok or before the judge in whose Court the case would be tried at Bangkok.

With respect to the rigts granted in this article Italy shall enjoy the treatment of the most favoured nation.

Art. 4.

In order to prevent difficulties which may arise from the transfer of jurisdiction contemplated by the present protocol, it is agreed:

a) all cases in which action shall be taken subsequently to the date of the exchange of ratifications of the above-mentioned Treaty, shall be entered and decided in the Siamese Courts, whether the cause of action arose before or after the date of said exchange of ratifications.

b) all cases pending before the Italian Diplomatic and Consular Officials in Siam on said date shall take their usual course before such Officials until such cases have been finally disposed of, and the jurisdiction of the Italian Diplomatic and Consular Officials shall remain in full force for this purpose.

In connection with any case coming before the Italian Diplomatic or Consular Officials under clause (*b*) of Article 4, or which may be evoked by said Officials under Article 2, the Siamese authorities shall upon request by such Diplomatic or Consular Officials lend their assistance in all matters pertaining to the case.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have hereto signed their names and affixed their seals.

Done in duplicate at Rome, the ninth day of may, in the nineteen hundred and twenty-sixth year of the Christian era, corresponding to the ninth day of the second month in the two thousand four hundred and sixty-ninth year of the Buddhist era.

(*L. S.*) PHYA SARBAKICH PRIJA.
(*L. S.*) BENITO MUSSOLINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 571.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1927, n. 290.

Disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare l'approvvigionamento dello zucchero sino alla produzione della nuova campagna saccarifera;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto e sino a tutto il mese di giugno 1927, la sovratassa di confine dello zucchero di seconda classe, destinato alla raffinazione nel Regno, è ridotta a L. 332 per quintale, limitatamente a un quantitativo di non oltre 500,000 quintali.

Art. 2.

Per ogni partita di zucchero introdotta nel Regno con riduzione della suddetta sopratassa, l'importatore dovrà esibire al Ministero delle finanze le fatture originali attestanti il prezzo della merce e i documenti dai quali risultino le condizioni stabilite per il pagamento, e ciò all'effetto di potere eventualmente aumentare la misura della suddetta sovratassa in rapporto all'andamento dei prezzi e del corso della valuta di pagamento.

Art. 3.

Ove, ai sensi del precedente articolo, la sovratassa di confine fosse aumentata, l'importatore sarà tenuto a corrispondere all'Erario la differenza fra la somma già pagata e quella dovuta in corrispondenza alla nuova aliquota che sarà stabilita con proprio decreto dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 77. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 572.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1927, n. 280.

Approvazione della convenzione per l'impianto di un aeroporto nell'attuale Piazza d'Armi di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 20 agosto 1923, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Considerata la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla costituzione di un aeroporto in Ferrara;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata il 7 dicembre 1926 fra il Ministero dell'aeronautica, il Ministero della guerra e il comune di Ferrara, in base alla quale quest'ultimo cede all'Amministrazione dell'aeronautica la Piazza d'Armi di Ferrara, di proprietà del Comune stesso, perchè venga adibita a campo d'aviazione, e si stabilisce inoltre l'acquisto, per cura del municipio di Ferrara, di una nuova Piazza d'Armi da cedersi in uso all'Amministrazione della guerra.

Art. 2.

La spesa di L. 500,000 di cui all'art. 5 dell'annessa convenzione graverà sul capitolo 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per il corrente esercizio finanziario 1926-27.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 67. — FERRETTI.

N. 458 di repertorio.

SEZIONE GENIO AERONAUTICO - PADOVA.

Convenzione fra le Amministrazioni della guerra, dell'aeronautica ed il municipio di Ferrara per la cessione all'Amministrazione dell'aeronautica della Piazza d'Armi di Ferrara (fuori Porta Reno) di proprietà di quel Municipio, onde essere adibita ad uso aeroscalo e campo di aviazione; nonchè per lo acquisto, per cura del prefato Municipio, di una nuova Piazza d'Armi per uso del presidio militare di Ferrara.

L'anno 1926, addì 7 del mese di dicembre in Padova.

Premesso

Che con contratto 5 dicembre 1911, n. 127 di repertorio della Regia prefettura di Ferrara, fra il municipio di Ferrara e l'Amministrazione militare venne convenuto quanto segue:

1° Il municipio di Ferrara ha ceduto all'Amministrazione suddetta:

a) In uso gratuito per tutto il tempo che rimarranno truppe a Ferrara, ed allo scopo di adibirlo a Piazza d'Armi e campo di manovra dell'Aeroscalo, un appezzamento di terreno della superficie complessiva di mq. 320,000, sito fuori Porta Reno a circa km. 1.500 dalla porta stessa.

b) In proprietà per l'impianto di un Aeroscalo e servizi accessori un altro appezzamento di terreno della superficie di mq. 70,000 annesso a quella di cui alla precedente lettera *a*) e delimitato tutto all'intorno dal terreno di proprietà comunale ceduto in uso all'Amministrazione militare, come è descritto nella già precedentemente indicata lettera *a*).

2° L'Amministrazione militare ha retrocesso al municipio di Ferrara la vecchia Piazza d'Armi posta nell'interno della città.

Che l'Amministrazione dell'aeronautica, allo scopo di dare sviluppo e sistemazione ai propri servizi, ha rivolto vive premure sia alla Amministrazione militare, sia al municipio di Ferrara per avere la completa ed esclusiva disponibilità anche dell'area di ettari 32 adibita a Piazza d'Armi, oltre che dell'area di ettari 7, della quale è già proprietaria, e sulla quale insiste l'impianto dell'aeroscalo.

Che l'Amministrazione militare è disposta alla rinuncia dell'uso gratuito dell'attuale Piazza d'Armi, a condizione però che sia posto a sua disposizione, con uso gratuito, un adeguato appezzamento di terreno in località idonea e sistemato a Piazza d'Armi e ciò senza alcun onere o spesa a suo carico.

Che il municipio di Ferrara, riconoscendo anche di suo interesse che a Ferrara venga intensificata l'attività aeronautica, desidera che sia facilitata e data una soluzione pratica ai bisogni dell'Aeronautica stessa.

Ciò premesso quindi, e salvo per ciascuna delle parti la approvazione di legge;

Fra l'Amministrazione militare, rappresentata dal primo ragioniere geometra del Genio militare signor Belluzzi dottor Giuseppe fu Giovanni, a ciò espressamente delegato dal Comando del genio del Corpo di armata di Bologna con foglio 12 novembre 1926 n. 4311;

L'Amministrazione aeronautica rappresentata dal capitano del Genio aeronautico signor ing. Rodolfo Savini, fu Giulio, capo della Sezione del genio aeronautico di Padova;

Ed il municipio di Ferrara, rappresentato dal Commissario prefettizio sig. avv. comm. Renzo Ravenna, fu Tullio, e nonchè in dipendenza della deliberazione del Consiglio comunale in data 20 aprile 1926 n. 7122, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 aprile stesso, n. 2809, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione militare rinuncia in modo irrevocabile e definitivo all'uso gratuito dell'appezzamento di terreno, di proprietà comunale, adibito attualmente a Piazza d'Armi del presidio militare di Ferrara, avente una superficie di circa ettari 32 e situato fuori Porta Reno, di cui alla convenzione 5 dicembre 1911, n. 1275 di repertorio della Regia prefettura di Ferrara, stipulata fra l'Amministrazione militare stessa ed il municipio di Ferrara, a condizione però che questo ponga a disposizione dell'autorità militare, con uso gratuito, un altro appezzamento di terreno di superficie ed ubicazione idonea e già sistemato a Piazza d'Armi come è detto ai seguenti articoli 3 e 4 (1). (Vedi in fondo).

Art. 2.

Il municipio di Ferrara cede in piena proprietà, libero da ogni onere e servitù, all'Amministrazione dell'aeronautica l'appezzamento di terreno di circa ettari 32 di cui al precedente articolo 1 ed identificato con tinta rossa nell'unita planimetria alla scala di 1 a 4000 (allegato n. 1 alla presente convenzione).

Si assume inoltre l'obbligo di continuare, a sua cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attuale strada d'accesso al terreno ceduto, e ciò secondo le norme ed i limiti contenuti nell'articolo 6 della convenzione 5 dicembre 1911, già richiamata nel precedente articolo 1.

Tale obbligo durerà fino a quando il terreno ceduto sia adibito agli usi inerenti ad aeroscalo e campo di aviazione con servizi accessori.

Art. 3.

Il municipio di Ferrara, previa dichiarazione di pubblica utilità, da emanarsi dall'autorità governativa, su proposta dell'Amministrazione dell'aeronautica, procederà a sua cura e spese, appena all'uopo autorizzato a termini di legge, alla espropriazione di un appezzamento di terreno della superficie di ettari 25 di compendio della tenuta detta « Barco » di proprietà del marchese sig. Giuseppe Roi, situata nella zona fuori delle mura di cinta della città, presso la antica Porta degli Angeli, come dalla delimitazione indicata in tinta rossa nella annessa planimetria alla scala di 1 a 25,000 (allegato n. 2 alla presente convenzione).

Art. 4.

Il municipio di Ferrara, subordinatamente all'approvazione di cui sopra, e restando al medesimo la proprietà, cede, libero di servitù, all'Amministrazione militare, senza alcun onere a carico di questa, l'uso gratuito dell'appezzamento di terreno di ettari 25 di cui all'art. 3 precedente, previa riduzione e sistemazione del medesimo a Piazza d'Armi a cura e spese del Municipio stesso secondo un preventivo di lavori da concordarsi fra le parti.

Rimane però al Municipio il godimento dei prodotti del terreno.

Si intende che l'uso è concesso esclusivamente quale Piazza d'Armi per il presidio della città di Ferrara e cioè per le esercitazioni militari per armi a piedi ed a cavallo, per artiglieria, ecc., e durerà per tutto il tempo che vi saranno truppe in Ferrara.

Il Municipio si impegna inoltre di provvedere a sua cura e spese alla sistemazione della strada di accesso (come dalla planimetria, allegato n. 2) a partire dalla strada di circonvallazione esterna fino all'ingresso della nuova Piazza d'Armi, nonchè alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada medesima.

Art. 5.

A corrispettivo degli oneri derivanti al municipio di Ferrara dalla presente convenzione, lo Stato pagherà al Municipio stesso, sui fondi del Ministero dell'aeronautica, la somma *à forfait* di L. 500,000 che verrà versata, quanto a L. 300,000 non appena avvenuta l'espropriazione di cui all'art. 3 precedente, semprechè a tale data il presente atto sia reso esecutivo nei modi di legge, e quanto alle rimanenti L. 200,000 all'atto della consegna regolare al Ministero della guerra della nuova Piazza d'Armi, con eseguite le sistemazioni contemplate dalla presente convenzione.

Art. 6.

I terreni di cui agli articoli 3 e 4 precedenti saranno consegnati dal Municipio all'Amministrazione militare in perfetto stato d'uso quale Piazza d'Armi, compresa la strada di accesso, entro mesi quattro dalla data del decreto di occupazione immediata di detti terreni da emanarsi dall'autorità militare competente.

Della avvenuta consegna e presa di possesso delle aree per campo di aviazione e per la nuova Piazza d'Armi verrà fatto constare con appositi verbali, da redigersi in contradditorio dei delegati delle tre Amministrazioni interessate e dopo che la presente convenzione sarà stata regolarmente approvata a termini di legge.

Art. 7.

Le imposte erariali e sovrimposte che gravano o verranno a gravare sui terreni ceduti in uso gratuito dal Municipio per la nuova Piazza d'Armi, saranno a carico dell'Amministrazione militare, la quale verrà scaricata delle consimili imposte e sovrimposte che presentemente gravano sull'attuale Piazza d'Armi, ceduta in proprietà dell'Amministrazione aeronautica, la quale, a sua volta, quindi, verrà così ad essere gravata delle imposte e sovrimposte che erano prima a carico dell'Amministrazione militare e che riguardavano la suddetta Piazza d'Armi.

Il gravame delle imposte e sovrimposte di cui sopra avrà effetto, sia per l'Amministrazione militare che per l'Amministrazione aeronautica, dal giorno in cui verranno redatti i verbali di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

La presente convenzione, da redigersi in triplice originale (ciascuno per ognuna delle parti contraenti) sarà esente da qualsiasi spesa contrattuale, perchè stipulata nell'interesse dell'Amministrazione statale.

Art. 9.

La presente convenzione vincolerà il municipio di Ferrara subito dopo che sarà stata approvata dal Consiglio comunale e dall'autorità tutoria, mentre non vincolerà le Amministrazioni militare ed aeronautica se non dopo che avrà riportato le relative approvazioni da parte delle relative superiorità competenti.

Il rappresentante il municipio di Ferrara:
R. Ravenna.

Il rappresentante l'Amministrazione militare:
Dott. Giuseppe Belluzzi.

Il rappresentante l'Amministrazione aeronautica:
Cap. ing. R. Savini.

(1) All'art. 1 si aggiunge: « Resta però espressamente stabilito che la rinuncia all'uso gratuito dell'attuale Piazza d'Armi, da parte dell'Amministrazione militare, non avrà effetto se non quando il Municipio avrà posto a disposizione dell'Amministrazione militare stessa la nuova area sistemata a Piazza d'Armi, dopo averne acquistata la proprietà ».

Il rappresentante il municipio di Ferrara:
R. Ravenna.

Il rappresentante l'Amministrazione militare:
Dott. Giuseppe Belluzzi.

Il rappresentante l'Amministrazione aeronautica:
Cap. ing. R. Savini.

Per copia conforme:
Il Sottosegretario di Stato:
Balbo.

Numero di pubblicazione 573.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1927, n. 281.

Approvazione della convenzione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 20 agosto 1926, n. 1548, che approva la convenzione 30 luglio 1926, per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Venezia e Vienna;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2161, che approva la convenzione aggiuntiva in data 12 ottobre 1926, con la quale si autorizza l'impiego di un apparecchio tri motore;

Ritenuta l'urgente necessità di approvare l'annessa convenzione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata il 24 gennaio 1927 fra il Ministero dell'aeronautica e la Società Transadriatica di Venezia a complemento e modificazione della convenzione concernente l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Vienna portante la data 30 luglio 1926 ed approvata con R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1548.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Volpi — Ciano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 68. — Ferretti.

Convenzione aggiuntiva fra il Ministero dell'aeronautica e la Società « Transadriatica » per il temporaneo esercizio di una linea aerea Venezia-Roma in prosecuzione della linea aerea Vienna-Venezia.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica a nome dello Stato ed i signori tenente generale Luigi Pirzio Biroli nella sua qualità di presidente, ed avv. Mario Morandi, nella sua qualità di consigliere delegato della Società « Transadriatica », anonima con sede in Venezia e capitale versato di L. 1,000,000, hanno fra loro concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

A principiare dal 1° febbraio 1927 e per tutta la durata della convenzione 30 luglio 1926 approvata con R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1548, e della successiva convenzione aggiuntiva in data 12 ottobre 1926 approvata con R. decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2161, la Società Transadriatica è autorizzata a prolungare la linea aerea Vienna-Venezia sul tratto Venezia-Roma, seguendo, a seconda delle condizioni atmosferiche, le rotte Venezia-Ancona-Roma oppure Venezia-Firenze-Roma.

Art. 2.

Agli effetti della sovvenzione chilometrica l'intero viaggio singolo sul tratto Roma Venezia si presume di km. 500.

Sempre entro i limiti della convenzione 30 luglio 1926 approvata con R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1548, e della convenzione aggiuntiva in data 12 ottobre 1926 approvata con R. decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2161, è data facoltà al Ministero dell'aeronautica di determinare d'accordo

con la Società Transadriatica la frequenza dei viaggi su tutto o parte del percorso Roma-Vienna, compresi l'orario e le tariffe.

Art. 3.

A cominciare dal 1° febbraio e per la durata dei primi cinque mesi il Ministero dell'aeronautica accorda a titolo di contributo delle spese di impianto del tratto aereo Roma-Venezia L. 20,000 per ciascun mese.

L'ammontare della spesa relativa rientrerà nella somma di L. 3,672,000, già stanziata in bilancio per effetto della primitiva convenzione 30 luglio 1926, somma globale che non potrà comunque essere superata.

Art. 4.

Il Ministero dell'aeronautica concede inoltre l'uso gratuito dell'aeroporto e il ricovero gratuito degli apparecchi nell'aeroporto di Roma (Centocelle) nonchè l'uso ed il ricovero suddetti gratuiti per quegli altri aeroporti che, per ragioni di forza maggiore, dovessero essere toccati dagli apparecchi della Società nell'esercizio della linea Roma-Vienna.

Art. 5.

Le esenzioni doganali e le agevolazioni fiscali di cui ai capoversi *a*), *b*), *c*) dell'art. 13 della convenzione 30 luglio 1926 approvata con R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1548, vengono applicate ed estese a tutto il tratto della linea Venezia-Roma ed alla presente convenzione aggiuntiva.

Art. 6.

Salvo le varianti ed aggiunte che risultano dai precedenti articoli restano ferme in ogni altra parte la convenzione 30 luglio 1926 approvata con R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1548, e la convenzione aggiuntiva in data 12 ottobre 1926 approvata con R. decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2161, le disposizioni delle quali, in quanto non siano espressamente modificate dalla presente convenzione aggiuntiva, dovranno intendersi ripetute in questa e quindi a questa integralmente applicabili.

Roma, addì 24 gennaio 1927.

p. *Il Ministro per l'aeronautica*:
BALBO.

Per la Società Transadriatica:
Gen. LUIGI PIRZIO BIROLI.
AVV. MARIO MORANDI.

Numero di pubblicazione 574.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1927, n. 282.

Modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;

Visti i Regi decreti 14 giugno 1923, n. 1281, e 31 dicembre 1923, n. 3170, nonchè il R. decreto-legge 6 maggio 1926, numero 844, che hanno portato modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ritoccare l'assegno di primo corredo in modo da renderlo rispondente al costo attuale degli oggetti di equipaggiamento dei militari della Regia guardia di finanza e di precisare gli organi costituenti il Comando generale del Corpo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dall'art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, è sostituito dal seguente:

« Il comandante generale della Regia guardia di finanza risiede presso il Ministero delle finanze, ed è coadiuvato dal generale di divisione comandante in 2°, dal generale del Regio esercito a disposizione, da un Ufficio di segreteria, da un Ufficio militare, da un Ufficio tecnico per la polizia tributaria investigativa, da un Ufficio amministrativo, da una Direzione di sanità, da una Direzione di commissariato, da un Ufficio di vigilanza marittima ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 13 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente:

« Il capitale risultante dai premi di rafferma cumulati con gli interessi sarà, a cura del Consiglio di amministrazione della massa, consegnato al creditore:

a) all'atto della cessazione dal servizio nel Corpo o della promozione ad ufficiale;

b) al compimento di ciascuna rafferma con premio, quando il raffermato continui a servire nel Corpo, e ne faccia domanda ».

Art. 3.

Il secondo e terzo comma dell'art. 27 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai sottufficiali e militari di truppa assegnati per la prima volta al confine in servizio alpestre, si corrisponde una indennità di L. 200 per l'acquisto degli indumenti speciali richiesti dal servizio.

« Ad ogni nuovo arruolato nel Corpo viene accreditata la somma di L. 1000, per assegno di primo corredo ».

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 69. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 575.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1927, n. 283.

Provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle Provincie meridionali, della Sicilia e Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255, concernente provvedimenti a favore della Calabria;

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383, concernente provvedimenti per le Provincie meridionali, per la Sicilia e la Sardegna;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, per la revisione generale degli estimi catastali;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, per il riordinamento delle aliquote delle imposte dirette;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la urgente necessità di provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle Provincie meridionali, della Sicilia e Sardegna, in conseguenza della cessata devoluzione alle Casse stesse del 30 per cento della imposta erariale sui terreni per effetto della revisione generale degli estimi catastali e del riordinamento dell'aliquota dell'imposta fondiaria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1925 sarà corrisposta dallo Stato alle Casse provinciali di credito agrario delle Provincie meridionali, Sicilia e Sardegna nelle quali alla data stessa era ancora in vigore il vecchio catasto, una quota annua pari alla metà della somma devoluta alle Casse medesime per l'anno 1924 a titolo di 30 per cento della imposta erariale sui terreni gravante sui contribuenti con reddito superiore a L. 6000, giusta le leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 15 luglio 1906, n. 383.

La corresponsione delle somme di cui al precedente comma cesserà con l'applicazione nelle singole Provincie anzidette della imposta sui terreni in base al nuovo catasto formato in esecuzione della legge 1° marzo 1886, n. 3682, ed in ogni caso non potrà estendersi oltre un quinquennio dalla suindicata data del 1° gennaio 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 70. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 576.

REGIO DECRETO 23 gennaio 1927, n. 234.

Erezione in ente morale dell'opera pia « Ospedale civile », in Premosello.

N. 234. R. decreto 23 gennaio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'opera Pia « Ospedale civile », con sede in Premosello, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1927 - Anno V

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato il giorno 11 marzo 1927 alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 243, che ammette nuove merci al beneficio della importazione temporanea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 1927, n. 55.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato, il giorno 11 marzo 1927, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1927, n. 56, concernente la importazione in franchigia di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato il giorno 11 marzo 1927, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 242, concernente modificazioni alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, per il comune di Livigno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 1927, n. 55.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicazione.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta dell'11 marzo 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 253 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 1927), concernente il contributo annuo governativo a favore della Regia accademia dei Lincei.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante autorizzazione di spesa per opere ed edifici pubblici nella nuova sede dell'abitato di Predappio.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di incaricato di lingua inglese presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;
Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;
Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per incaricato di lingua inglese presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova.
I concorrenti devono far pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del commercio) la loro domanda su carta bollata da L. 3, alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato generale del casellario giudiziario;

c) i certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;

d) le pubblicazioni a stampa;

e) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica, in quattro esemplari;

f) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

g) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in quattro esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in tre copie.
In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.
I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) debbono essere legalizzati, quelli di cui alle lettere *b*) e *c*) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi da quella della data del bando di concorso.
I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione della domanda è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali ed agli uffici postali e ferroviari.
Nella domanda dev'essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

La retribuzione annua è di L. 6000 che potrà raggiungere un massimo di L. 10,000 mediante aumenti quinquennali di L. 1000 ciascuno. Il vincitore del concorso non è soggetto alle incompatibilità di ufficio contemplate dall'art. 26 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 agosto 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

N.B. — La prima pubblicazione avvenne nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 10 dicembre 1926.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 12 marzo 1927 - Anno V

Francia	87.83	Oro	433.66
Svizzera	431.79	Belgrado	39.60
Londra	108.95	Budapest (pengo)	3.93
Olanda	9 —	Albania (Franco oro)	435 —
Spagna	387.25	Norvegia	5.83
Belgio	3.12	Svezia	6 —
Berlino (Marco oro)	5.33	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.165	Danimarca	5.98
Praga	66.60	Rendita 3,50 %	63.625
Romania	13.70	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	115.50	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	21.48	Consolidato 5 %	80 —
Peso argentino carta	9.45	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.15
New York	22.475		
Dollaro Canadese	22.37		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 38).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data della ricevuta: 17 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Macerata — Intestazione della ricevuta: Antonio Felicioni per conto di terzi — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 84 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 febbraio 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	108983	Quarto di Belgioioso nata Balsamo Concetta fu Giuseppe, domiciliata a Napoli, vincolata . . . . L.	171.50
Consolidato 5 %	427033 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Cecaro Ersilia fu Ottavio, ved. di De Carlo Ferdinando . . . . » Per la proprietà: De Carlo Jolanda fu Ferdinando, nubile domiciliata a Nola (Caserta)	2,105 —
3.50 %	47681	Pubblica beneficenza di Paola per la Cappella della Immacolata Concezione rappresentata dal Priore e dagli assistenti pro-tempore. . . . . »	31.50
»	90997	Congrega dell'Immacolata di Paola . . . . »	7 —
»	722246	Mascalchi Adele fu Cesare, nubile, domic. a Roma . . . . »	140 —
P. N. 4.50 %	9949	Gabrielli Carlotta di Eduardo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Siena. . . . . »	18 —
»	9950	Gabrielli Nicola Maria di Eduardo, minore ecc., come la precedente . . . . »	18 —
»	512	Vico Giuseppina di Tomaso, nubile, domic. a Mallare (Genova). »	45 —
3.50 %	603881	Castello Aurelia fu Cesare, minore sotto la tutela dell'ava paterna Cambiaso Luigia fu Francesco, ved. di Castello Davide, domic. a Genova. . . . . »	343 —
»	626634	Mainieri Antonio fu Domenico, domic. a Francavilla sul Sinni (Potenza), vincolata . . . . »	14 —
»	766160	Vozza Antonio fu Francesco, domic. a Conca Marini (Salerno). »	84 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	367539	Musenga Giovanni di Carlo, domic. a Castellino del Biferno (Campobasso), vincolata . . . . L.	70 —
Consolidato 5 %	224276	Roani Ferdinando fu Antenore, minore, sotto la p. p. della madre Camilletti Anita, ved. di Roani Antenore, domic. a Pontecivitanova (Macerata) . . . . »	145 —
3.50 % (1902)	4707	Beneficio parrocchiale della Trasfigurazione di N. S. in Montenera (Cuneo) . . . . »	7 —
Certificato provvisorio valevole pel ritiro di obbligazioni definitive delle Venezie, rilasciato dalla Sezione di R. Tesoreria di Udine l'8 nov. 1923.	14409	De Crignis Quirino di Antonio e De Crignis Caterina e trasmessibile per girata . . . . Capitale »	900 —
3.50 %	273624	Cappella del SS. Rosario eretta nella Chiesa parrocchiale di San Marcellino (Caserta); amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	10.50
»	626006	Resinelli Candida fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Mattarelli Maria fu Giulio, ved. di Resinelli Carlo, domic. a Lecco (Como) . . . . »	140 —
»	626007	Resinelli Giulio fu Carlo, minore ecc. come la precedente. . »	140 —
»	534958	Marazzi suora Concetta fu Francesco, nubile, domic. in Aragona (Girgenti), vincolata . . . . »	28 —
Certificato provvisorio per deposito di titoli al portatore, rendita 3.50 % (1906), rilasciato l'11 luglio 1925 dalla filiale della Banca d'Italia di Palermo.	3309	Francesca Pitini fu Gioacchino . . . . . . Capitale »	2,000 —
3.50 %	623521 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: congiuntamente a Giani Luigi fu Giuseppe e Francoise Durbize fu Antonio coniugi . . . . . . » Per la proprietà: Allegra Maria Carolina fu Antonino, moglie di Giani Giuseppe Mario, domic. a Roma.	1,008 —
Consolidato 5 %	185453 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Mensio Antonio di Biagio . . . . » Per la proprietà: Mensio Agostino di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Torino	175 —
3.50 %	687203	Caruso Giulia fu Francesco, ved. De Carolis Giacinto, domic. a Roma . . . . »	3.50
»	678585	De Carolis Faustina fu Giacinto, minore sotto la p. p. della madre Caruso Giulia, vedova De Carolis, domic. a Roma . . »	171.50

Roma, 31 dicembre 1926

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª pubblicazione.** **(Elenco n. 26).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	352888	340 —	Gambarotta Giovanni fu *Carlo-Emilio*, minore sotto la tutela di Gambarotta Agostino Matteo fu Carlo Emilio, dom. a Novi Ligure (Alessandria).	Gambarotta Giovanni fu *Emilio*, minore ecc. come contro.
3.50 %	294332	2,450	Pareschi *Maria-Gemma* di Antonio, moglie di Mino Ferdinando, dom. a Castel di Sangro (Aquila), vincolata.	Pareschi *Gemma-Maria* di Antonio, moglie ecc. come contro.
3.50 % mista	3991	70 —	Audo-Gianotti Pietro fu *Battista*, domic. a Roma.	Audo-Gianotti Pietro fu *Giovanni-Battista*, domic. a Roma.
»	3992	70 —		
»	3993	70 —		
»	3994	70 —		
»	5073	35 —		
»	5074	35 —		
»	5075	35 —		
»	5076	35 —		
»	5077	35 —		
Cons. 5 %	137282	145 —	Bagni *Nella* fu Ferdinando, minore sotto la p. p. della madre Iole Vivaldi fu Giuseppe, vedova Bagni, dom. a Finale Emilia (Modena).	Bagni *Nello* fu Ferdinando, minore ecc. come contro.
3.50 %	615147	42 —	*Martines-Cinque* Giuseppina fu Francesco, moglie di Martines Paolo, domiciliata a Genova.	*Cinque* Giuseppina fu Francesco, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	55168	150 —	Lopopolo Marino fu Marino, minore sotto la p. p. della madre *Riontini Concetta* fu Giuseppe, vedova di Lopopolo Marino fu Vincenzo, moglie in seconde nozze legalmente separata di Lopopolo Antonio, dom. in San Ferdinando di Puglia (Bari).	Lopopolo Marino fu Marino, minore sotto la p. p. della madre *Riontino Maria-Concetta* fu Giuseppe, vedova ecc. come contro.
»	55169	50 —	Intestata come la precedente; con usufrutto vitalizio a *Riontini Concetta* fu Giuseppe, vedova di Lopopolo Marino fu Vincenzo.	Intestata come la precedente, con usufrutto vitalizio a *Riontino Maria-Concetta* fu Giuseppe, ecc. come contro.
»	366715	260 —	Lopopolo Marino fu Marino, minore sotto la p. p. della madre Riontino *Concetta* fu Giuseppe, vedova di Lopopolo Marino, domic. a Bari; con usufrutto vitalizio a Riontino *Concetta* fu Giuseppe, vedova di Lopopolo Marino.	Lopopolo Marino fu Marino, minore sotto la p. p della madre Riontino *Maria-Concetta* fu Giuseppe ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Riontino *Maria Concetta* fu Giuseppe, vedova ecc. come contro
»	4129[illegible]1	400 —	Intestata come la precedente senza vincolo di usufrutto vitalizio.	Intestata come la precedente, senza vincolo di usufrutto vitalizio.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » »	427364 427365 427366	300 — 5 — 5 —	Bolleri *Davide* di Vittorio, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato a Pontremoli Spezia.	Bolleri *Luigi-Davide* di Vittorio, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	1793	Cap. 48,500 —	Zaffino Teresina-Maria-Carmela e Carmela-Olga-*Caterina* fu *Salvatore-Giuseppe*, minori sotto la tutela di Bosco Andrea fu Giuseppe.	Zaffino Teresina-Maria-Carmela e Carmela-Olga-*Esterina-Clelia-Adele* fu *Giuseppe*, minori ecc. come contro.
3.50 %	246017	840 —	Rosso *Atila* fu Carlo, vedova di Gamba Giuseppe, dom. in Torino, vincolata.	Rosso *Leonilda-Giovanna-Atila* fu Carlo, vedova ecc. come contro, vincolata.
»	252673	980 —	Rosso *Atila* fu Carlo, moglie di Astesiano Emilio, dom. a Torino.	Rosso *Leonilda-Giovanna-Atila* fu Carlo, moglie ecc. come contro.
»	336547	70 —	Rosso *Atila* fu Carlo, vedova di Astesiano Emilio, dom. a Torino.	Rosso *Leonilda-Giovanna-Atila* fu Carlo, vedova ecc. come contro.
»	247692	35 —	Castiello *Antonio* fu Domenico, domiciliato a Napoli, vincolata.	Castiello *Salvatore-Antonio* fu Domenico, domiciliato a Napoli, vincolata.
Cons. 5 %	285148	55 —	D'Alessandro-Siciliano Giovanni, Rosina e Camillo di Camillo, *minori* sotto la p. p. del padre, dom. a Palermo.	D'Alessandro-Siciliano Giovanni, Rosina e Camillo di Camillo, *gli ultimi due minori* sotto la p. p. del padre, dom. a Palermo.
»	294330	25 —	D'Alessandro Giovanni, Rosina e Camillo di Camillo, *minori* sotto la p. p. del padre, dom. a Palermo.	D'Alessandro Giovanni, Rosina e Camillo di Camillo, *gli ultimi due minori* sotto la p. p. del padre, dom. a Palermo.
»	353980	225 —	Bonito Giulia fu Ferdinando, vedova di Berardino Severini, domic. ad Avellino; con usufrutto vitalizio a Bonito *Elisa* fu Ferdinando, nubile, dom. ad Avellino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Bonito *Elisabetta* fu Ferdinando, nubile, dom. ad Avellino.
»	141308	20 —	Roncaglioni Mario fu *Paolo*, minorenne sotto la p. p. della madre Rossi Ernesta, vedova di Roncaglioni *Paolo*, dom. a Torino.	Roncaglioni Mario fu *Pietro-Paolo*, minorenne sotto la p. p. della madre Rossi Ernesta, vedova di Roncaglioni *Pietro-Paolo*, dom. a Torino.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 febbraio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª pubblicazione.** (Elenco n. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	83825	250 —	*Roticchio* Federico fu Gerardo, domic. a New-York.	*Botticchio* Federico fu Gerardo, domic. a New York.
»	317951	50 —	Bessone *Costanza* fu Francesco vedova di Lamberti Lorenzo, domic. a Ceriale (Genova).	Bessone *Maria-Luigia-Costanza* fu Francesco, domic. a Ceriale (Genova).
3.50 % » » »	237618 348784 505031 505032	70 — 87.50 35 — 17.50	*Bessone Costanza di* Francesco, moglie di Lamberti Lorenzo, domic. a Ceriale (Genova).	Bessone *Maria-Luigia-Costanza fu* Francesco, moglie, ecc. come contro.
» » » » » »	505389 707722 730761 755306 766444 774077	52.50 70 — 35 — 35 — 35 — 70 —	Bessone *Costanza di* Francesco, vedova di Lamberti Lorenzo, domic. a Ceriale (Genova).	Bessone *Maria-Luigia-Costanza fu* Francesco, vedova ecc. come contro.
»	31873	175 —	Bessone *Costanza* fu Francesco, vedova di Lamberti Lorenzo, domic. a Ceriale (Genova).	Bessone *Maria-Luigia-Costanza* fu Francesco, vedova ecc. come contro.
Cons. 5 %	69641	790 —	De Sena Luisa fu Gabriele, moglie di Spizuoco Beniamino fu *Antonino*, dom. a Nola (Caserta).	De Sena Luisa fu Gabriele, moglie di Spizuoco Beniamino fu *Antonio*, domic. a Nola (Caserta).
3.50 % »	270128 279624	35 — 7 —	Colombo *Cesarina* di Giovanni, nubile, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Morbegno (Sondrio).	Colombo *Zita-Cesarina*, nubile, minore ecc. come contro.
»	802533	70 —	*Valdenazzo* Rosa fu Domenico, moglie di Patria Pietro, domic. a Frugarolo (Alessandria).	*Valdenassi* Rosa fu Domenico, moglie ecc. come contro.
»	192620	143.50	Antonioli Francesco di Domenico, minore, sotto la patria potestà del detto suo padre e *figli nascituri* del medesimo Antonioli Domenico fu Giovan Maria, eredi indivisi del fu Giovan Maria Antonioli fu Basilio, domic. a Brescia.	Antonioli Francesco di Domenico, minore sotto la patria potestà del detto suo padre e *figli maschi nascituri* del medesimo, ecc. come contro.
» »	645823 645824	50 — 70 —	*Giolitti-Vialardi Domenica* fu Benedetto, moglie di Merlo *Francesco-Giorgio* fu Giovanni, domic. a Porto Maurizio.	*Gioliti-Vialardi Maria-Domenica* fu Benedetto, moglie di Merlo *Francesco* fu Giovanni, domic. a Porto Maurizio.
Buoni del Tesoro quinquennali 14ª emissione	692 693	Cap. 50.000 Id. 1.000	Sagrada *Luisa* fu Eliseo, minore sotto la patria potestà della madre Valera Rosa fu Francesco, vedova Sagrada.	Sagrada *Luigia* fu Eliseo, minore ecc. come contro.
3.50 %	122801	770 —	*Luletta* Rosario-Antonio di Giuseppe, domic a Napoli.	*Lauletta* Rosario-Antonio di Giuseppe, domic. a Napoli.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	205720	1,050 —	Posio Carolina, moglie di Chiodi Emilio, *Maria* nubile, *Luigina* nubile, Giuseppina, Silvio, *Luigino*, Libero e *Robertina* fu *Battista*, gli ultimi cinque minori sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica di Pietro, vedova Posio, domic. la prima a Brescia, gli altri ad Ostiano (Cremona), tutti eredi indivisi di Posio *Battista;* con usufrutto vitalizio a Frigeri Angelica di Pietro, vedova Posio, domic. ad Ostiano (Cremona).	Posio Carolina, moglie di Chiodi Emilio, *Camilla-Maria* nubile, *Lucia-Luigia,* nubile, Giuseppina, Silvio, *Giovanni-Luigi,* Libero e *Cornelia-Robertina* fu *Annibale-Battista,* gli ultimi cinque minori sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica di Pietro, vedova Posio, domic. la prima a Brescia, gli altri ad Ostiano (Cremona), tutti eredi indivisi di Posio *Annibale-Battista;* con usufrutto vitalizio come contro.
» »	90721 55460	100 — 300 —	Posio Libero fu *Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica di Pietro, vedova di Posio *Battista*, domic. a Brescia.	Posio Libero fu *Annibale-Battista,* minore sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica di Pietro, vedova di Posio *Annibale-Battista,* domic. a Brescia.
»	205724	650 —	Posio Libero fu *Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica di Pietro, vedova Posio, domic. ad Ostiano (Cremona).	Posio Libero fu *Annibale-Battista,* minore, ecc. come contro.
»	262947	100 —	Posio Libero fu *Giov. Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica fu Pietro, vedova Posio, domic. a Brescia.	Posio Libero fu *Annibale-Battista,* minore ecc. come contro.
»	205725	650 —	Posio *Robertina* fu *Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Frigéri Angelica di Pietro, vedova Posio, domic. ad Ostiano (Cremona).	Posio *Cornelia-Robertina* fu *Annibale-Battista,* minore, ecc. come contro.
» »	55461 90722	300 — 100 —	Posio *Robertina* fu *Battista* minore sotto la patria potestà della madre Posio Angelica di Pietro, vedova di Posio *Battista*, domic. a Brescia.	Posio *Cornelia-Robertina* fu *Annibale-Battista,* minore sotto la patria potestà della madre Posio Angelica di Pietro, vedova Posio *Annibale-Battista,* domic. a Brescia.
»	262948	100 —	Posio *Robertina* fu *Giov. Battista* minore, sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica fu Pietro, vedova Posio, domic. a Brescia.	Posio *Cornelia-Robertina* fu *Annibale-Battista,* minore ecc. come contro.
»	218505	50 —	Allaix Adriano-Severino fu *Edoardo-Severino* minore sotto la patria potestà della madre Allaix *Matilde*, vedova di Allaix *Edoardo-Severino*, domic. a Lione (Francia).	Allaix Adriano-Severino fu *Severino-Edoardo,* minore sotto la patria potestà della madre Allaix *Maria-Giuditta-Matilde,* vedova di Allaix *Severino-Edoardo,* domic. come contro.
»	305319	1,805 —	Nascituri da Sonzogni *Giacinto* fu Giovanni Battista, domic. a Bergamo; con usufrutto vitalizio a Sonzogni *Giacinto* fu Giovanni Battista domic. a Bergamo, con vincolo di devoluzione.	Nascituri da Sonzogni *Giuseppe-Giacinto* fu Battista, domic. a Bergamo, con usufrutto vitalizio a Sonzogni *Giuseppe-Giacinto* fu Battista, domic. a Bergamo e con vincolo di devoluzione.
»	342356	30 —	Pennella *Teresa* fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Di Marco Vitamaria, vedova di Pennella Alessandro, domic. a Morra Irpina (Avellino).	Pennella *Maria-Teresa* fu Alessandro, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	492	Cap. 6,500 —	Varola *Arcangela* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre.	Varola *Maria-Arcangela* di Giovanni, minore, ecc. come contro.
»	488	Id. 6,500 —	Varola *Anna* di Govanni, minore sotto la patria potestà del padre.	Varola *Maddalena* di Giovanni, minore, ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
3.50 %	332949	560 —	Balsamo Elvira-Emma-Fulvia *fu Girolamo*, moglie di Marchi Alberto di Antonio, dom. a Manfredonia (Foggia), vincolata.	Balsamo Elvira-Emma-Fulvia ***di Giovanni Girolamo***, moglie di Marchi Alberto di Antonio, domic. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	207088	600 —	Balsamo *Emma-Elvira* fu *Girolamo*, moglie di Marchi Alberto, domic. a Roma. vincolata.	Balsamo *Elvira-Emma* fu *Giovanni-Girolamo*, moglie di Marchi Alberto, domic. a Roma, vincolata.
»	273655	250 —	*Lapecorella* Sebastiano, Caterina ed Angela di Vito, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Bari.	*Pecorella* Sebastiano, Caterina ed Angela di Vito, minori, ecc., come contro.
3.50 %	784437	409.50	Pain *Filippo* di *Filippo*, minore sotto la patria potestà del padre domic. a Spigno Monferrato (Alessandria).	Pain *Raphael-Henri-Philippe di Paul Philippe*, minore, ecc. come contro.
Ricevuta provvisoria pel deposito di cartelle	9189	714 —	Solari Francesca fu Felice.	Solari Francesca fu Felice *minore sotto la tutela di Molinari Carlo.*
3.50 %	267403	140 —	Gerardis *Silvio* e Paolina fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Burrei Maria fu Ignazio, domic. a Nebbiù frazione di Pieve del Cadore (Belluno).	Gerardis *Cilio* e Paolina fu Antonio, minori, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 febbraio 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificato di deposito.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato di deposito della ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 92 — Data del certificato di deposito: 15 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Sezione Regia Tesoreria di Spezia — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta: Barrani Alessandro fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1, certificato di deposito 1 — Ammontare della rendita: Consolidato 3.50 per cento (1906) — Capitale L. 1000, decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 febbraio 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.